



DETERMINAZIONE DI ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI SANITARI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA (di seguito denominata anche "Agenzia") e ss.mm.ii.;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavese quale Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e ss.mm.ii.;

Vista la delibera n. 5 del 25 gennaio 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia;

Visto l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il "*Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo*";

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*";

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Visti, in particolare, il comma 3-bis dell’art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall’art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché il comma 155 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi dei quali tutti i dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto, altresì, l’ultimo capoverso del comma 3-bis dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018 che, alla luce della modifica intervenuta, dispone che *“Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell’AIFA alla data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.”*;

Ritenuto, perciò, necessario contraddistinguere la posizione dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell’AIFA alla data del 1° gennaio 2025;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, e triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023, nonché le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. relativi al personale dirigente dell’Area I tuttora vigenti;

Visto l’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai sensi del quale *“Ai dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute:”*;

Ritenuto, ai sensi della normativa citata, di dover istituire il ruolo dei dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

Informate le organizzazioni sindacali in data 14 marzo 2025,

DETERMINA

ART. 1

(Istituzione del ruolo dei dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco)

1. Ai sensi dell’art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall’art. 1, commi 151 e ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il ruolo dei dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

2. In tale ruolo, costituito dall’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, confluiscono i dirigenti sanitari e i dirigenti di seconda fascia con professionalità sanitaria dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia alla data del 1° gennaio 2025.

ART. 2

(Inquadramento nel ruolo dei dirigenti sanitari)

1. L'elenco del personale inquadrato nel ruolo dei dirigenti sanitari è tenuto a cura dell'amministrazione, approvato e aggiornato annualmente con provvedimento del Direttore amministrativo, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, nonché pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia.
2. In considerazione della clausola di salvaguardia prevista dall'ultimo capoverso del comma 3-*bis* dell'art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i dirigenti sanitari già inquadrati nella dirigenza di seconda fascia alla data del 1° gennaio 2025 sono contraddistinti da un apposito simbolo grafico.

ART. 3

(Disposizioni relative ai dirigenti di seconda fascia)

1. Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, è fatta salva l'adozione con separato atto del ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'inquadramento in ruolo disposto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Agenzia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore Amministrativo
Giovanni Pavesi